Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 7 ottobre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. **1046**.

Determinazione del prezzo speciale di vendita del sale comune per la salagione dei pesci, da prelevarsi presso gli stabilimenti di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006, 13 maggio 1957, n. 439 e 18 maggio 1959, n. 383, che determina i prezzi speciali del sale per le industrie elencate nell'art. 20 della legge n. 907 sopracitata;

Ritenuta la necessità e la convenienza di fissare il prezzo speciale di vendita del sale comune per la salagione dei pesci per prelevamenti effettuati direttamente presso gli stabilimenti di produzione;

Udito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006, 13 maggio 1957, n. 439 e 18 maggio 1959, n. 383, è aggiunto il seguente sesto comma:

« Il prezzo speciale di vendita del sale comune per la salagione dei pesci è stabilito in lire 900 per quintale quando è reso alla rinfusa franco aie presso gli stabilimenti di produzione, per quantitativi non inferiori a 5.000 quintali per ogni acquisto, ferme restando le cautele in atto, per evitare frodi, trattandosi di sale non sofisticato. Il prezzo di lire 900 al quintale spetta per intero all'Amministrazione dei monopoli per spese di produzione e di vendita ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. **1047**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives, in Vittorito (L'Aquila).

N. 1047. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives, in Vittorito (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1048.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di S. Maria in Monticelli dei PP. Agostiniani Scalzi, in località S. Maria in Monticelli del comune di Amelia (Terni).

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di S. Maria in Monticelli dei PP. Agostiniani Scalzi, in località S. Maria in Monticelli del comune di Amelia (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1049.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, in Roma, denominata « Istituto-Convitto Jesus Magister » dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, in Roma, denominata « Istituto-Convitto Jesus Magister » dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1050.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del S. Cuore Immacolato di Maria, in Rosolini (Siracusa)

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del S. Cuore Immacolato di Maria, in Rosolini (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1051.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in frazione Sarche del comune di Calavino (Trento).

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in frazione Sarche del comune di Calavino (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1960.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione delle Casse di risparmio della Toscana, con sede presso la Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Federazione delle Casse di risparmio della Toscana, con sede presso la Cassa di risparmio di Firenze, approvato con regio decreto in data 20 maggio 1928, n. 1477;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Federazione in data 22 luglio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Federazione delle Casse di risparmio della Toscana, con sede presso la Cassa di risparmio di Firenze, allegato al presente decreto, composto di n. 25 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Statuto
della Federazione delle Casse di risparmio della Toscana

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI DELLA FEDERAZIONE

Art. 1.

La Federazione delle Casse di Risparmio della Toscana, istituita con regio decreto 20 maggio 1928 n. 1477, raggruppa le Casse di risparmio di Carrara, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Pescia, Prato, San Miniato, Volterra ed il Monte di Credito su pegno di 1ª categoria di Lucca.

Art. 2.

La Federazione ha sede presso la Cassa di risparmio di Firenze.

Art. 3.

La Federazione ha lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona d'azione dei singoli Istituti federati, di coordinare l'azione ed assisterli in tutte le loro contingenze.

Art. 4.

La Federazione è un Ente autonomo e separato dai singoli Istituti, i quali mantengono la propria personalità giuridica e la loro completa autonomia.

Sui libretti di deposito e sui buoni fruttiferi degli Istituti federati dovrà aggiungersi la dizione « Appartenente alla Federazione delle Casse di risparmio della Toscana ».

Art. 5.

Salva sempre la facoltà di cui al comma 2 dell'art. 19 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, la Federazione provvede alla delimitazione della zona d'azione dei singoli Istituti federati.

La Federazione dovrà però rimanere estranea alla fusione tra i vari Istituti, nonchè alla soppressione delle sedi secondarie, filiali, agenzie, ecc., esistenti nello stesso Comune, ed alle permutazioni di filiali di cui all'art. 19 della legge citata.

Art. 6.

Per l'apertura di una nuova dipendenza da parte di un Istituto federato in località fuori della propria zona d'azione, occorre (salvo sempre l'autorizzazione dei competenti Organi di vigilanza) il consenso sia dell'Istituto nella cui zona d'azione si trova la località suddetta, sia della Federazione.

In caso di dissenso tra i singoli Istituti e la Federazione deciderà inappellabilmente l'Organo di vigilanza.

Art. 7.

La Federazione provvede a coordinare l'azione degli Istituti federati, promuovendo e disciplinando la reciprocità dei servizi, fra di essi, suggerendo lo svolgimento di servizi comuni, agevolando, con l'osservanza, s'intende, delle disposizioni di carattere generale degli Organi di vigilanza, la partecipazione ad operazioni di importanza regionale o comunque superiori alle possibilità di ciascuno di essi concordando, ove occorra, con gli Istituti federati, il limite massimo del saggio d'interesse da praticarsi sui depositi a risparmio di ciascuno di essi.

Ad eliminare la concorrenza, questo limite massimo dovrà essere obbligatoriamente fissato uguale, là dove in uno stesso Comune operino più Istituti federati.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Federazione sono a carico degli Istituti federati in relazione all'ammontare delle attività da essi rispettivamente amministrate (depositi e patrimonio).

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio compila il bilancio preventivo delle spese per l'anno prossimo e in base a questo determina, sempre in via preventiva, il contributo dovuto da ciascun Istituto federato.

Il reparto di detto contributo tra i singoli Istituti federati è sottoposto alla approvazione dell'Organo di vigilanza.

Entro i primi tre mesi di ogni anno dovrà essere portato all'approvazione del Consiglio il consuntivo dell'anno precedente.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE E POTERI DELLA FEDERAZIONE

Art. 9.

La Federazione è amministrata da un Consiglio composto dei rappresentanti degli Istituti federati eletti nel proprio seno, di biennio in biennio, dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Il Consiglio di ogni Istituto federato nomina un rappresentante effettivo e uno supplente.

Ambedue intervengono alle adunanze e partecipano alle discussioni. Se però entrambi sono presenti, il voto spetta solo al rappresentante effettivo.

Qualora, per una qualunque causa, nessuno dei due rappresentanti potesse intervenire ad una adunanza convocata, il presidente dell'Istituto interessato rilascerà delega ad altro membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da lui legalmente rappresentato.

Art. 10.

E' vietato ai membri del Consiglio di amministrazione della Federazione di contrarre obbligazioni con gli Istituti federati. In caso di inosservanza del presente divieto, si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 50 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967 e dell'art. 13 del regolamento 5 febbraio 1931, n. 225, per l'esecuzione del predetto testo unico.

Non possono far parte del Consiglio federale coloro i quali appartengano all'amministrazione di Enti pubblici, facciano parte dei Comitati di sconto di altri Istituti di credito, o comunque appartengano, con qualsiasi funzione, ad Enti pubblici e ad Istituti privati che raccolgano depositi o operino in Toscana.

Art. 11.

Il consigliere che cessi, per qualunque causa, di appartenere al Consiglio dell'Istituto da lui rappresentato, decade contemporaneamente da consigliere della Federazione. L'Istituto del quale era rappresentante provvederà alla sostituzione.

Art. 12.

Il rappresentante dell'Istituto minore dispone di un voto. Gli altri dispongono di tanti voti per quante volte le attività amministrate dagli Istituti da loro rappresentati sono multiple di quelle amministrate dall'Istituto minore. Le frazioni sono trascurate.

Il numero dei voti spettanti al rappresentante di un Istituto non può mai superare di più che due la somma dei voti spettanti ai rappresentanti di tutti gli altri Istituti federati.

Art. 13.

Gli Istituti di eventuale nuova ammissione avranno, non oltre l'anno in corso, un unico voto, senza che l'ammontare delle attività da loro amministrate possa influire sul numero dei voti spettanti agli altri Istituti federati.

Qualora venga meno, per fusione od altra causa, alcuno degli Istituti federati, cesserà contemporaneamente il mandato dei suoi rappresentanti, ma i rappresentanti degli altri Istituti rimarranno in carica e, per l'anno in corso, con lo stesso numero di voti stabilito inizialmente.

Art. 14.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio determina, in base all'ammontare delle attività amministrate (patrimonio e depositi) da ciascun Istituto, risultanti nell'ultimo bilancio approvato, il numero dei voti spettanti ai rispettivi rappresentanti, con effetto, per le eventuali variazioni, dall'anno successivo.

Art. 15.

Nella prima seduta di ogni anno il Consiglio procede, nel suo seno, alla nomina di un presidente, e a quella di un segretario, scegliendolo tra i direttori degli Istituti federati.

Nel caso di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce il consigliere più anziano per età.

Il segretario ha voto consultivo.

Il presidente e il segretario non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Istituto.

Art. 16.

La rappresentanza della Federazione spetta al presidente.

Il presidente convoca e presiede le adunanze di Consiglio.

Valendosi del segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni, predispone ed istruisce gli affari da trattare dal Consiglio federale, sovrintende alla gestione delle entrate e delle spese. In caso di urgenza, prende le deliberazioni necessarie da sottoporsi poi alla ratifica del Consiglio.

Art. 17.

Le adunanze del Consiglio sono convocate dal presidente mediante lettera raccomandata contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data stabilita, salvo casi di urgenza.

Il Consiglio si aduna almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei sindaci di un Istituto federato o da almeno tre degli Istituti federati.

Le adunanze sono valide quando sono rappresentati tutti gli Istituti federati: le deliberazioni si prendono con voto favorevole di almeno tre quarti dei voti globalmente spettanti.

Ove una adunanza non sia valida per mancanza di uno o più consiglieri, la successiva convocazione sarà fatta a spese dell'Istituto (i) non rappresentato (i).

I direttori degli Istituti federati possono intervenire alle adunanze, senza voto deliberativo, a spese dei rispettivi Istituti.

Le deliberazioni del Consiglio della Federazione sono obbligatorie per gli Istituti federati.

Art. 18.

Oltre che sui vari oggetti di cui alle disposizioni del presente statuto, spetta al Consiglio di deliberare sopra ogni altro provvedimento che sia necessario ed opportuno per il raggiungimento dei fini che si propone la Federazione.

Art. 19.

In caso di inosservanza da parte di uno degli Istituti federati delle disposizioni prese dalla Federazione, questa, ove i suoi richiami si siano dimostrati inefficaci, riferirà, per gli opportuni provvedimenti all'Organo di vigilanza,

Art. 20.

Presso la Federazione funziona una Consulta, presieduta dal presidente e della quale fanno parte di diritto tutti i direttori degli Istituti federati, la quale ha compiti di esame e di studio di argomenti di natura essenzialmente tecnica di interesse comune.

Le decisioni ed i suggerimenti cui essa addiviene hanno valore puramente consultivo.

Art. 21.

Ai rappresentanti ed al segretario del Consiglio compete, per l'intervento alle adunanze consiliari, una medaglia di presenza, l'importo della quale deve essere stabilito anno per anno dal Consiglio.

Coloro che non risiedono in Firenze hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

Lo stesso trattamento spetta ai membri della Consulta per le riunioni alle quali partecipano.

TITOLO III

COLLEGI SINDACALI PRESSO GLI ISTITUTI FEDERATI

Art. 22.

Presso ogni Istituto federato deve funzionare un Collegio di sindaci composto di tre membri, di cui uno nominato in conformità alle disposizioni statutarie proprie di ogni Istituto, e gli altri due dalla Federazione, secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 20 del ricordato testo unico 25 aprile 1929, n. 967.

In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di alcuno dei due sindaci nominati dalla Federazione, si deve subito provvedere alla sua sostituzione, a cura della Federazione stessa.

I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili. Essi possono operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Valgono per i sindaci di nomina federale i casi di incompatibilità previsti al secondo comma dell'art. 13 del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, per gli amministratori di Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, nonchè quelli di cui all'art. 10 del presente statuto per i componenti il Consiglio federale.

Art. 23.

I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa nell'adempimento dei loro obblighi.

TITOLO IV

FONDO DI GARANZIA

Art. 24.

A tutela dei depositanti degli Istituti appartenenti alla Federazione, è istituito un Fondo comune di garanzia, ai sensi dell'art. 18 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967.

Questo fondo, formato inizialmentte mediante attribuzione di un decimo del patrimonio e delle riserve esistenti presso i vari Istituti al 31 dicembre 1927 ed aumentato negli anni successivi, fino al bilancio chiuso al 31 dicembre 1959, di un decimo degli utili, verrà ulteriormente accresciuto, negli anni avvenire, mediante attribuzione di un decimo degli utili netti dei singoli Istituti federati.

Il Consiglio determinerà la quota che dovrà essere inizialmente apportata al fondo comune di garanzia dagli Istituti di eventuale nuova ammissione.

Art. 25.

Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato, per la parte di rispettiva competenza, dai singoli Istituti, che ne fanno proprie le rendite relative, ma deve essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nel bilancio.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: TAVIANI

(6302)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cropani (Catanzaro), di complessivi ettari 252.17.01, espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1427 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta DE GRAZIA Mario Filippo fu Vincenzo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 9.721.950 (lire novemilionisettecentoventunomilanovecentocinquanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 9.635.000, già liquidato in forza del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 228 del 4 ottobre 1954.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 aprile 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n. 12, particella 10, foglio di mappa: 12;
Foglio n. 17, particella 25; superficie: Ha. 4.74.54;
Foglio n. 20, particella 16, qualità: idem (pascolo cespugliato);
Foglio n. 21, particella 13, reddito dominicale: L. 1.343,60;
Foglio n. 21, particella 82: part. 82 - Ha. 22.07.30 - Reddito dominicale L. 3.753,10.
Totale 3° corpo, superficie: Ha. 9.17.54;
Totale 5° corpo, superficie e reddito dominicale: ettari 139.73.60, L. 17.229,93;
Totale in complesso, superficie: Ha. 251.15.25.

Corrige

Foglio n. 12, particella 10, foglio di mappa: 17;
Foglio n. 17, particella 25, superficie: Ha. 4.74.50;
Foglio n. 20, particella 16, qualità: pascolo arborato;
Foglio n. 21, particella 13, reddito dominicale: L. 1.343,68;
Foglio n. 21, particella 82: particella 82-*a*, Ha. 23.09.10, reddito dominicale L. 3.925,47;
Totale 3° corpo, superficie: Ha. 9.17.50;
Totale 5° corpo, superficie e reddito dominicale: ettari 140.75.40, L. 17.402,38;
Totale in complesso, superficie: Ha. 252.17.01.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6096)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1960, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla signora Adriana Palitti contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 7 luglio 1956 sulla zona comprendente il viale XX Settembre e terreni sottostanti, sita nel comune di L'Aquila.

(6258)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Margherita Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 218, l'Amministrazione comunale di Santa Margherita Belice (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6267)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 230, l'Amministrazione comunale di Savoca (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6268)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 215, l'Amministrazione comunale di Licata (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 141.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6269)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 216, l'Amministrazione comunale di Menfi (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 18.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6270)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 273, l'Amministrazione comunale di Angri (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6271)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 233, l'Amministrazione comunale di Venosa (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6272)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 232, l'Amministrazione comunale di Grumo Nevano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 29.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6273)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 271, l'Amministrazione comunale di Amantea (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6274)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 226, l'Amministrazione comunale di Vallemaio (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6275)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 272, l'Amministrazione comunale di Camerino (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6276)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 270, l'Amministrazione comunale di Capodrise (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6277)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 219, l'Amministrazione comunale di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6278)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 220, l'Amministrazione comunale di Palo del Colle (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 31.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6279)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 28 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 217, l'Amministrazione comunale di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6280)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 234, l'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 176.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6281)

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 149, l'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 82.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6366)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 6 ottobre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,62	620,61	620,625	620,60	620,63	620,64	620,60	620,64	620,62
$ Can.	633,62	633 —	633,75	633,375	632,50	632,87	633 —	632,55	632,75	633 —
Fr. Sv.	144,04	144,02	144,02	144,03	143,99	144 —	144,0175	144 —	143,99	144 —
Kr. D.	90,20	90,18	90,20	90,18	90,15	90,20	90,1675	90,20	90,20	90,20
Kr. N.	87,10	87,08	87,10	87,08	87,20	87,10	87,08	87,10	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,18	120,15	120,20	120,16	120,15	120,17	120,165	120,15	120,17	120,18
Fol.	164,56	164,54	164,55	164,595	164,55	164,55	164,575	164,55	164,56	164,56
Fr. B.	12,44	12,447	12,44875	12,44625	12,4425	12,45	12,445	12,42	12,44	12,44
Fr. Fr. (N.F.)	126,63	126,63	126,59	126,59	126,50	126,62	126,60	126,60	126,62	126,64
Lst.	1744 —	1743,60	1743,75	1743,60	1743,50	1743,91	1743,475	1743,80	1743,95	1743,50
Dm. occ.	148,75	148,72	148,765	148,75	148,72	148,73	148,75	148,75	148,73	148,75
Scell. Austr.	24 —	24 —	24 —	23,99625	24 —	24 —	24 —	24 —	23,99	24 —

Media dei titoli del 6 ottobre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,525
Id. 3,50 % 1902	80,80
Id. 5 % 1935	106,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,925
Id. 5 % 1936	100,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,95

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1960

1 Dollaro USA	620,632
1 Dollaro canadese	633,187
1 Franco svizzero	144,024
1 Corona danese	90,174
1 Corona norvegese	87,08
1 Corona svedese	120,162

1 Fiorino olandese	164,585
1 Franco belga	12,446
1 Franco nuovo (N.F.)	126,595
1 Lira sterlina	1743,537
1 Marco germanico	148,75
1 Scellino austriaco	23,998

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	8283	2.500 —	Zino Sergio, *Luciano* e Paolo fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Trapé Maria fu Leone ved. Zino, dom. in Savona	Zino Sergio *Bruno Luciano* e Paolo fu Pietro, minori, ecc., come contro
Id.	10047	750 —	Manazza *Giuseppe* fu Angelo, dom. in Cassolnovo (Pavia) ipotecata per cauzione esattoriale	Manazza *Giovanni Giuseppe* fu Angelo, dom. in Cassolnovo (Pavia) ipotecata per cauzione esattoriale
Red. 3,50 % (1934)	524009	700 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	1880	75.000 —	Erbetta *Piera* fu Federico, minore sotto la patria potestà della madre Severi Valentina di *Domenico* ved. Erbetta, dom. in Cureggio (Novara)	Erbetta *Pierina* fu Federico, minore sotto la patria potestà della madre Severi Valentina di *Augusto* ved. Erbetta, dom. in Cureggio (Novara)
Id.	2533	254.250 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	8620	3.750 —	Raggio Mario fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Alacchi Angela* fu Vincenzo ved. Raggio, dom. in Napoli	Raggio Mario fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Alachi Giuseppina* fu Vincenzo ved. Raggio, dom. in Napoli
Rendita 5 % (1935)	189262	2.500 —	*Solimene Emilio* fu Antonio, dom. a Canale di Serino (Avellino)	*Solimini Emilio* fu Antonio, dom. a Canale di Serino (Avellino)
B. T. N. 5 % (1960)	1324	9.000 —	Bassani Doralice fu *Angelo*, moglie di Calanca Guido, dom. in Milano	Bassani Doralice fu *Probo*, moglie di Calanca Guido, dom. in Milano
B. T. N. 5 % (1959)	5047	4.000 —	Ronchetti *Mariella* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ossago (Milano)	Ronchetti *Maria Paolina* di Giovanni, minore, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	709007	245 —	Jannelli *Giuseppina* fu Lodovico, moglie di Marotta Gaetano, dom. a Siracusa	Jannelli *Carmela* fu Lodovico, moglie di Marotta Gaetano, dom. a Siracusa
Red. 3,50 % (1934)	526624	1.750 —	Tutinelli Ester di *Carlo*, moglie di Valentini Mario, dom. in Atina (Frosinone)	Tutinelli Ester di *Salvatore Carlo*, moglie di Valentini Mario, dom in Atina (Frosinone)
Id.	73910	840 —	Pedone *Raffaela* di Giovanni, moglie di Antonini Gaetano, dom. a Foggia, dotale	Pedone *Maria* di Giovanni, moglie di Antonini Gaetano, dom. a Foggia, dotale
B. T. N. 5 % (1960)	2687	5.000 —	Pezzati *Adelmo* fu Antonio, dom. in Lecco (Como)	Pezzati *Matteo Adelmo* fu Antonio, dom. in Lecco (Como)
Rendita 5 % (1935)	242537	5.000 —	Istituto Salesiano per le Missioni, con sede in Torino, usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di *Mannino Rosa* e Catterina fu Angelo nubili, dom. in Torino	Istituto Salesiano per le Missioni, con sede in Torino, usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di *Mamino Luigia Teresa Rosa* e Catterina fu Angelo, nubili, dom. in Torino
B. T. N. 5 % (1960)	1239	1.250 —	*De Martino* Anna Maria fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Longobardi Anna fu Vincenzo, dom. in Napoli	*Di Martino* Anna Maria fu Luigi, minore, ecc., come contro
Id.	1240	500 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	206435	385 —	Gavotto *Lucia* fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Nallino Lucia ved. Gavotto, dom. in Villanova Mondovì (Cuneo)	Gavotto *Luigia* fu Giorgio, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 17 settembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(6014)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	528779	315 —	Gonella *Caterina Clara* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo), usufrutto vitalizio a Gonella Giovanni fu Pietro, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo)	Gonella *Clara* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo), usufrutto vitalizio a Gonella Giovanni fu Pietro, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo)
Cons. 3,50 % (1906)	328867	297,50	Pierri *Giovannina* di Michele, minore, moglie di Zolli Euclide di Giuseppe, dom. in Salerno	Pierri *Maria Giovanna* di Michele, minore, moglie di Zolli Euclide di Giuseppe, dom. in Salerno
Id.	347807	70 —	Pierri *Giovanna* fu Michele, moglie di Zolli Euclide, minore emancipata sotto la curatela del detto suo marito, dom. in Sala Consilina (Salerno)	Pierri *Maria Giovanna* fu Michele, moglie di Zolli Euclide, minore emancipata sotto la curatela del detto suo marito, dom. in Sala Consilina (Salerno)
Id.	627998	350 —	*Raimondi Carmelina* di Battista, moglie di Vairo Eliseo di Davide, dom. in Fuscaldo (Cosenza) dotale	*Ramundo Maria Carmela* di Battista, moglie di Vairo Eliseo di Davide, dom. in Fuscaldo (Cosenza) dotale
B. T. N. 5 % (1960)	903	1.750 —	D'Arienzo *Ilaria* fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Orsini Elisabetta ved. D'Arienzo, dom. in Fregene (Roma)	D'Arienzo *Maria Ilaria* fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Orsini Elisabetta ved. D'Arienzo, dom. in Fregene (Roma)
Red. 3,50 % (1934)	498157	504 —	Comune di Deliceto (Foggia) usufrutto vitalizio a *Varo Giuseppina* fu Michele, nubile, dom. a Deliceto	Comune di Deliceto (Foggia) usufrutto vitalizio a *Varo Maria Giuseppa* fu Michele, nubile, dom. a Deliceto
Rendita 5 % (1935)	154892	725 —	Delladio *Maddalena* fu Riccardo, minore sotto la patria potestà della madre Brambilla Luigia di Ugo ved. Delladio, dom. a Sesto San Giovanni (Milano)	Delladio *Maria Maddalena* fu Riccardo, minore sotto la patria potestà della madre Brambilla Luigia di Ugo ved. Delladio, dom. a Sesto San Giovanni (Milano)
B. T. N. 5 % (1951) Serie 52	209	15.000 —	Personé *Carolina* di Federico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nardò (Lecce)	Personé *Maria Carolina* di Federico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nardò (Lecce)
Rendita 5 % (1935)	118102	195 —	*Ricchiardi* Giacomina fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Nasi Natalina fu Domenico, ved. di *Ricchiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)	*Richiardi* Giacomina fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Nasi Natalina fu Domenico ved. di *Richiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)
Id.	118103	65 —	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Nasi Natalina fu Domenico ved. di *Ricchiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Nasi Natalina fu Domenico ved. di *Richiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)
Red. 3,50 % (1934)	475719	161 —	*De Martino* Mario ed Antonio, minori sotto la patria potestà del padre Berardino, dom. a Vico Equense (Napoli)	*Di Martino* Mario ed Antonio, minori sotto la patria potestà del padre Berardino, dom. a Vico Equense (Napoli)
Cons. 3,50 % (1906)	818137	700 —	Campo *Benedetta* di Francesco, vedova di Rossetto Battista, dom. a Giaglione (Torino)	Campo *Margherita Benedetta* di Francesco vedova di Rossetto Battista, dom. a Giaglione (Torino)
Red. 3,50 % (1934)	261732	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	510904	245 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	6952	2.500 —	Riganti *Enrico* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Bagatella Angela di Giovanni, dom. in Rovate di Carnago (Como)	Riganti *Gian Enrico* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Bagatella Angela di Giovanni, dom. in Rovate di Carnago (Como)
Rendita 5 % (1935)	217862	5.625 —	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potesta della madre Buonacasa *Regina Angela* ved. Cipolla, dom. in Novara	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Angela Regina* ved. Cipolla, dom. in Novara

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	217864	1.875 —	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Regina Angela*, ved. Cipolla, con usufrutto vitalizio a Buonacasa *Regina Angela* fu Antonio ved. Cipolla, domiciliata in Novara.	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Angela Regina* ved. Cipolla, con usufrutto vitalizio a Buonacasa *Angela Regina* fu Antonio ved. Cipolla, dom. in Novara
B.T.N. 5% (1960)	2823	35.000 —	Brandi *Antonia* di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre Brandi Gennaro fu Antonio, dom. a Napoli	Brandi *Antonio* di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre Brandi Gennaro fu Antonio, dom. a Napoli
Red. 3,50% (1934)	304285	357 —	Boiga *Luisa* fu Vincenzo moglie di Barberis *Guglielmo*, dom. in Bistagno (Alessandria)	Boiga *Luigia* fu Vincenzo moglie di Barberis *Lodovico*, dom. in Bistagno (Alessandria)
Rendita 5% (1935)	212638	1.400 —	Brucato Agata fu Francesco maritata Dagnino, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Anna* fu Luigi ved. Brucato, dom. a Palermo	Brucato Agata fu Francesco maritata Dagnino, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Marianna* fu Luigi ved. Brucato, dom a Palermo
Id.	212639	1.400 —	Brucato Filippa fu Francesco ved. Gaudio, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio, come sopra	Brucato Filippa fu Francesco ved. Gaudio, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio, come sopra
Id.	212637	2.200 —	Brucato Giuseppe fu Francesco, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Anna* fu Luigi ved. Brucato, dom a Palermo	Brucato Giuseppe fu Francesco, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Marianna* fu Luigi, ved. Brucato, dom. a Palermo
Red. 3,50% (1934)	488931	129,50	Gulì *Anna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. a Palermo	Gulì *Marianna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. a Palermo
B.T.N. 5% (1959)	1092	500 —	Russo Giuditta Maria Adele di Giuseppe, moglie di Barabino *Baldassarre Semy di Gaetano*, dom. a Marsala	Russo Giuditta Maria Adele di Giuseppe, moglie di Barabino *Baldassarre di Gaetano* dom. a Marsala

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(5678) Roma, addì 30 agosto 1960 *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1263 — Data 3 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Pappalardo Ettore — Titoli del Debito pubblico: Prestito Rendita 5 % - 1935, al portatore 5 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 7 agosto 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Patella Francesco p.c. Scalera Leonardo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % - 1961, al portatore 3 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 5 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Sara Fausto Maria — Titoli del Debito pubblico: *Prestito della Ricostruzione* 5 %, al portatore 2 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 442 — Data: 26 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Cantore Nicola e Santarossa Lucia — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2072 — Data: 29 dicembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Gagliano Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanza Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(6305)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5060 in data 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 34, foglio n. 244, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Martini Luigi, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Spagna 60-*A*, presso l'avv. Giorgio Menghini, avverso la delibera n. 14500-*A* del 22 ottobre 1957 con la quale il commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra disponeva il pagamento di un indennizzo di lorde L. 153.530 per la requisizione di un autocarro e di materiale automobilistico di sua proprietà avvenuta nel 1940 ad opera delle autorità militari in Dessiè.

(6342)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al piano di ricostruzione di Palestrina (Roma)

Con decreto ministeriale 27 settembre 1960, n. 2541, previa decisione sulle opposizioni presentate, dichiarate inammissibili o respinte le varianti numeri 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19, è stato approvato, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il progetto di varianti, limitatamente a quelle denominate numeri 8, 9, 10 e 17, al piano di ricostruzione di Palestrina, vistato in una planimetria in iscala 1:2000.

Per l'esecuzione delle opere di cui al suddetto progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta' il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6246)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL VICE PREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3020-29/V di data 30 giugno 1932, con il quale il cognome della signorina Bernetic Maria, nata a Trieste il 14 marzo 1902 e qui residente in via Mansanta, 7, venne ridotto in forma italiana di « Bernetti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 25 gennaio 1960, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopra nominata chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Bernetic »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/3020-29-V del 30 giugno 1932, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della signorina Bernetti Maria è restituito nella sua forma originaria di « Bernetic ».

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 19 settembre 1960

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(6215)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di certificato nominativo

(2° *avviso*)

Si notifica che è stata denunziata la perdita del certificato nominativo n. 1094 intestato a: « Parroco pro-tempore della Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Resuttana Colli, Palermo », rappresentante n. 150 obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche 5,50 % a premi, Serie speciale « Ferrovie dello Stato », e fatta domanda al Consorzio stesso affinchè, previe le formalità prescritte, venga rilasciato un nuovo certificato.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, che modifica il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, applicabile ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e tre mesi dalla presente seconda publicazione si rilascerà il nuovo certificato, qualora in questo termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(6348)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a un posto di operaio permanente di 2ª categoria presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1954, n. 137, apportante modifiche alle qualifiche degli operai permanenti della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Considerato che è andato deserto il concorso a un posto di operaio permanente qualificato con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, bandito con decreto ministeriale 454042 del 21 novembre 1957 riservato al personale di ruolo e non di ruolo già in servizio presso la Zecca;

Visto il verbale in data 2 luglio 1959, con il quale la Commissione per l'accertamento della capacità professionale degli aspiranti al concorso bandito col citato decreto ministeriale n. 454042 del 21 novembre 1957 ha dichiarato deserto il concorso stesso per mancanza di concorrenti e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 8, comma quarto, della precitata legge n. 67 che dà facoltà all'Amministrazione di ammettere ai concorsi riservati ai salariati di ruolo e non di ruolo, in caso di esito negativo di un primo concorso, anche elementi estranei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a un posto di operaio permanente di 2ª categoria (qualificato) presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di licenza elementare;

b) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45.

Il suddetto limite di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

f) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti ed alla visita medica, di cui al successivo art. 6, siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso;

g) avere esercitato, con capacità, le mansioni di operaio con la qualifica precisata al precedente art. 1, in stabilimenti meccanici per almeno 10 anni, anche se non continuativi ed in più stabilimenti;

h) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio ed il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) un estratto rilasciato da notaio del libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero dell'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro; tale estratto deve riferirsi a quanto appresso specificato:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio, con la indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, dalla quale, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma, dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli Uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nell'ultimo comma del precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Alla prova pratica, di cui al successivo art. 8, saranno ammessi i candidati ai quali, dalla competente Commissione, sia stata riconosciuta nella visita medica l'idoneità fisica necessaria e l'attitudine al servizio da prestare.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata, con successivo decreto, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine fisica del mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvata con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, sarà nominata un'altra Commissione la quale, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 8.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritta dall'art. 15, lettera *e*) del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà accertata con l'esecuzione di una prova d'arte che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova pratica saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

La prova pratica del concorso si svolgerà in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza della Commissione di cui al precedente art. 7, la quale esprimerà, con apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportare nella prova pratica un punteggio inferiore ai 16/20. Tale punteggio non può dare titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno alcun diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei concorrenti che abbiano superata la prova e che eccedono il numero dei posti messi a concorso.

Art. 11.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sara approvata con decreto ministeriale.

Il concorrente collocato primo nella graduatoria suddetta, sarà dichiarato vincitore, subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 12.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per il candidatto che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possonno essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato, infine, che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 13.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo di un anno.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 14.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto un assegno lordo giornaliero pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 167 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Art. 15.

Al vincitore sarà stabilito un termine per assumere servizio. Al medesimo, qualora non sia residente in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1960
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 248

(6233)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a quattro posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, ad integrazione del concorso per esami a dieci posti nelle stesse qualifica e carriera, bandito con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1960.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, relativa allo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme ai fini della applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958;

Considerato che alla data del 30 novembre 1959 erano disponibili, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali quarantadue posti; che un decimo di essi, arrotondato a numero quattro unità, deve essere conferito per concorso, riservato agli assistenti universitari ordinari e che la rimanente frazione di posto deve essere accantonata e sommata alle eventuali disponibilità di posti che si verificheranno fino alla data del 30 novembre 1960;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 2 aprile 1957, che approva i programmi di esame per la qualifica iniziale della carriera direttiva dei veterinari provinciali, nonchè l'art. 7, comma quarto, della legge 18 marzo 1958, n. 538, e l'art. 4, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che limitano il programma di esame per gli assistenti alle prove pratiche ed alla prova orale del concorso pubblico alla qualifica iniziale della carriera di che trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorsi e requisiti per l'ammissione

Per l'attuazione dell'art. 7, comma quarto, della legge 18 marzo 1958, n. 349, è indetto un concorso a quattro posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari che:

1) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, igiene zootecnica, a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dell'art. 4 del decreto-legge 4 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

2) abbiano prestato servizio effettivo e lodevole di assistente ordinario per almeno cinque anni, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, specificandole in caso affermativo ed indicando se siano intervenuti amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

e) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) il possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria e l'indicazione dell'anno e dell'Università in cui esso è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione dell'Università e dell'anno in cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

l) la lingua estera prescelta per la prova obbligatoria e quella o quelle prescelte per le eventuali prove facoltative;

m) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, o di dispensa, o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa e leggibile indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve portare il visto del rettore.

Art. 3.

Commissione di esame

Il concorso sarà giudicato dalla medesima Commissione, di cui all'art. 4 del decreto in data 4 gennaio 1960, relativo al bando di concorso a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova.

Art. 4.

Programma di esame e valutazione delle prove.

Il concorso comprende prove pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche, quanto quelle orali, avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e di quella orale nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinunzia al concorso.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se i candidati non ottengano almeno la votazione di sette decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto nella prova orale.

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda, di essere pronto a sostenere la prova orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della valutazione riportata in ciascuna prova.

Art. 5.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento

dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, esibire copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni, dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) certificato del rettore, in carta da bollo da L. 100, attestante la conseguita nomina in seguito a concorso ad assistente universitario ordinario. Per i candidati nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 e successive modificazioni, detto certificato deve essere rilasciato, in carta da bollo da L. 200, dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, in carta da bollo da L. 100, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio, in originale o copia autenticata da notaio;

4) certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, ecc., valgono le norme di cui all'art. 7 del bando di concorso pubblico più sopra citato.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 6.

Graduatoria del concorso e nomina dei vincitori

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze o dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, con la stessa decorrenza dei vincitori del concorso pubblico, di cui al citato decreto in data 4 gennaio 1960, ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello del concorso pubblico.

Ove quest'ultimo non venga espletato entro il 1° novembre 1960, la decorrenza della nomina dei vincitori del presente concorso non potrà essere posteriore alla suddetta data.

Al termine del periodo di prova, non inferiore a sei mesi, i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione; in caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1960
Registro n. 5, *foglio n.* 374. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche:

1) prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali;

2) ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

3) accertamento clinico su animale infetto o sospetto di malattie trasmissibili.

Prova orale:

a) eiologia, epizoolagia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

b) disinfezione e disinfestazione;

c) ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

d) zootecnia: igiene zootecnica; alimentazione del bestiame, produduzioni zootecniche, scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnia, fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

e) ordinamento sanitario e amministrativo della Repubblica; legislazione veterinaria;

f) lingua estera obbligatoria ed eventuali lingue facoltative: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano di natura tecnica da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

SCHEMA DELLA DOMANDA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quattro posti di veterinario proviciale di 3ª classe in prova, riservato agli assistenti di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere assistente di ruolo, per effetto di nomina a seguito di concorso, ai sensi . . . . dalla data del . . . .;

b) di aver prestato servizio, da almeno cinque anni, quale assistente in . . . .;

c) di essere cittadino italiano;

d) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

f) di non aver riportato condanne penali;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, rilasciato in data . . . . dall'Università di . . . .;

h) di essere in possesso del diploma (o del certificato) di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito (o rilasciato) presso l'Università di . . . .;

i) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

l) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

m) di scegliere, per la prova obbligatoria, la lingua . . . . e per quelle facoltative le lingue . . . .

(Data e firma) . . . . . .

Servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti, eventuali rapporti di pubblico impiego: . . . .

(Data e firma) . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . .

Visto: Il Rettore

. . . .

(6003)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina dei vincitori del concorso pubblico per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Il decreto ministeriale n. 13295 del 27 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1960 al registro n. 19, foglio n. 70, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici n. 12 del mese di dicembre.

(6309)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a dodici posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del mese di settembre 1960 sono stati pubblicati:

Decreto ministeriale 25 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1960, registro n. 10, foglio n. 259, che approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a dodici posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, bandito con decreto ministeriale 2 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 3, foglio n. 198.

Decreto ministeriale 10 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1960, registro n. 11, foglio n. 261, che approva la graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso predetto.

(6310)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 17188 del 13 marzo 1959, con il quale veniva bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in questa Provincia, alla data del 30 novembre 1958;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Como, alla data del 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:

Rocchio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Carola dott. Herbert, medico provinciale;

Buzzi prof. dott. Bruno, primario ostetrico dell'Ospedale di Lecco;

Coggi prof. dott. Cesare, primario ostetrico dell'Istituto maternità di Como;

Ronchetti Adriana, ostetrica condotta.

Segretario:

Martino dott. Pasquale, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'Ufficio medico provinciale di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Como.

Como, addì 8 settembre 1960

Il medico provinciale: CAROLA

(6313)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.